

Formazione in materia di sicurezza: i chiarimenti per i docenti scolastici

30 Settembre 2025



Il tema al centro del parere della commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 18 settembre 2025

Formazione in materia di sicurezza: i chiarimenti per i docenti scolastici al centro del parere della commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 18 settembre 2025.

AMBIENTE & SICUREZZA
AGGIORNAMENTO GIURIDICO, NORMATIVA TECNICA E APPLICAZIONI

AMBIENTE & SICUREZZA
AGGIORNAMENTO GIURIDICO, NORMATIVA TECNICA E APPLICAZIONI

Scopri il servizio web A&A per svolgere gli adempimenti obbligatori

In particolare, l'Università degli studi di Udine ha chiesto di chiarire se «il personale docente che svolge mansioni che non li espongano ad un rischio medio o alto può frequentare i corsi individuati per il rischio basso, fatto salvo che comunque i contenuti e la durata della formazione sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro».

Di seguito il testo della risposta della commissione.



Accedi ai contenuti integrali di A&S. Abbonati



Parere della commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 18 settembre 2025

Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni "percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università". Seduta della Commissione del 18 settembre 2025.

L'Università degli Studi di Udine ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai: "percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale docente delle università, fissati dall'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni in vigore (Accordi Stato Regioni 21.12.2011 G.U. Serie Generale n.8 del 11.01.2012 e 07.07.2016 – G.U. 193 del 19.08.2016)".

In particolare, viene chiesto di chiarire se "il personale docente che svolge mansioni che non li espongano ad un rischio medio o alto può frequentare i corsi individuati per il rischio basso, fatto salvo che comunque i contenuti e la durata della formazione sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro".

Al riguardo, premesso che:

- L'articolo 37, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 sancisce che "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda";

- l'accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, nelle "Disposizioni finali" ha previsto l'abrogazione dell'accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 221/CSR) e dell'accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 (Rep 128/CSR);

- il citato accordo Stato Regioni - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - nella Parte II, rubricata "Corsi di formazione", Punto 2.1 "Corso per lavoratori" prevede che: "La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell'attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo. Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, la formazione deve (omissis) avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione" e che la durata minima fa riferimento "alla classificazione dei settori di cui all'Allegato IV (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2007)";

- la suddetta tabella codici ATECO 2007 classifica il settore Istruzione (sezione P, codice 85) come attività a rischio medio, per il quale la formazione specifica è dunque della durata di almeno 8 ore;

- il menzionato accordo Stato Regioni - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - prevede nella Parte II, rubricata "Corsi di formazione", Punto 2.1.1 "Condizioni particolari" che "I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione (omissis). Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi";

- il citato accordo Stato Regioni - Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - prevede nella Parte IV, rubricata "Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi", Punto 1.2 "Analisi dei fabbisogni formativi e contesto" che "Nel definire i fabbisogni formativi il soggetto formatore, di concerto con i datori di lavoro, laddove necessario normalmente analizza e definisce (omissis)";

- l'allegato A dell'accordo 25 luglio 2012 - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni». (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012) prevedeva che: «L'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro espone, al punto 4, nella parte denominata "Condizioni particolari", il principio per il quale: "I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso". In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgia che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d'ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio "basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio "alto" o "medio". Analogamente, ove la valutazione dei rischi di una azienda la cui classificazione ATECO prevede l'avvio dei lavoratori a corsi a rischio "basso" evidenzia l'esistenza di rischi particolari, tale circostanza determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio "medio" o "alto")»;

- l'interpello n. 11 del 24 ottobre 2013 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel quale veniva esplicitato: «la formazione - che deve essere "sufficiente ed adeguata" - va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può



prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell'azienda»

la Commissione ritiene che, in considerazione delle premesse sopra citate, il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso.

[photo credits]
